

SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. n.

COMUNE DI CUTROFIANO

(Provincia di Lecce)

CONTRATTO per la concessione del servizio di Asilo Nido Comunale

sito in via S. Pertini a Cutrofiano, periodo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di (____ / ____ /2024), in Cutrofiano, nella residenza Comunale, avanti a me Dott.ssa _____ Segretario Comunale titolare della Segreteria Comunale del Comune di Cutrofiano, ed in tale qualità autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle Parti, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi i signori:

- **Dott.ssa** _____ Responsabile del Settore Amministrativo, domiciliato per la qualifica funzionale ricoperta presso il Comune predetto, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua dispiegata qualifica e di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Cutrofiano, cod. fisc. 80009050750, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonchè per il provvedimento del Sindaco di attivazione delle funzioni in data 15.11.2021 n.12 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche Comune;

- **Sig** _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____, in qualità di Legale Rappresentante della **Società** _____ con sede legale in _____ () alla _____ n. _____, iscritta alla CCIAA di Lecce al n. _____ con n. _____ / iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sez. A con n. _____ del _____

della cui identità, io Ufficiale rogante sono certo, tra loro non esistono legami di parentela

come dichiarano.

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 06.06.2024 si approvava il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di Asilo Nido comunale, si procedeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. lgs 36/2023, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato nella la Dott.ssa Tatiana Maria Malorigio e si demandava allo stesso l'adozione degli adempimenti relativi all'espletamento delle necessarie procedure per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo;

- con Determinazione a contrattare n. / del ;

- con Determinazione n. del si approvavano i verbali di gara ;

- con Determinazione n. del si aggiudicava in via definitiva alla società/cooperativa , l'organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Asilo Nido Comunale, per anni 3 (tre), condizionando l'efficacia all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge di cui al Dlgsvo 36/2023.;

- che, accertato da parte del Responsabile del Settore Amministrativo con esito positivo il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla normativa vigente e l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicati dall'art. 67 e di elementi che evidenzino pericolo di infiltrazioni mafiose indicati dall'art. 84 c. 4 ed art. 91 c. 6 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i come si evince da documentazione in atti (comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 87 c. 1 D.Lgs 159/2011 tramite collegamento alla Banca dati Unica acquisita in data prot. n.), si può procedere alla stipula del presente atto;

- che la suddetta impresa ha presentato polizza assicurativa per tutti i rischi e responsabilità civile verso terzi;

- che gli atti soprarichiamati non si allegano in quanto le parti costituite dichiarano di conoscere e accettarne il contenuto;

CIO' PREMESSO

le parti costituite come in premessa convengono quanto segue:

Art. 1 – Premessa - In linea preliminare le parti dichiarano di riconoscere la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto - Il Comune di Cutrofiano, nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo, per il cui nome e nell'interesse del quale dichiara di agire ed operare, conferisce alla società....., come sopra rappresentata, che accetta, l'affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido Comunale sito in Via Pertini così come dettagliatamente riportato nel Capitolato speciale approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 84 del 06.06.2024, per la durata di anni tre decorrenti dalla data della consegna del servizio.

Valore del contratto **per il triennio di € 831.600,00** determinato sulla base del numero massimo di bambini ospitabili, pari a 35, moltiplicato per il valore del buono educativo, di euro 720,00, fissato all'art. 10 dell' *“Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni accreditati nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zero-sei tramite buoni educativi per minori (a.e. 2023/2024) - PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse VI “Istruzione e Formazione” - Azione 6.3 “Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione”, approvato dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 368 del 06/12/2023.*

-€ per numero tre anni quali canoni di concessione dell'immobile come stabilito nel capitolato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. **84** del **06.06.2024**

La ricettività prevista (comprensiva del 15% aggiuntivo consentito dalla normativa vigente) è pari a n. 35 posti bambini/bambine di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.

Art. 3 – Durata - La durata dell'appalto è di anni tre decorrenti dalla data del _____ e
verrà comunque a scadere il **31.08.2027**.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del rapporto - Oltre all'osservanza di quanto previsto
nel presente contratto il rapporto è regolato da tutte le condizioni e prescrizioni contenute
nel capitolato d'appalto approvato con deliberazione n. 84 del 06.06.2024, nonché dalla
normativa di riferimento ed in particolare la Legge regionale n.19 del 10 luglio 2006 e il
Regolamento n. 4/2007 della Regione Puglia. Detta normativa qui si intende richiamata,
conosciuta ed accettata integralmente dalle parti. In linea generale dovranno essere assi-
curate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione
nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzia-
lità cognitive, affettive e sociali.
- Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura
dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al
lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di en-
trambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- Valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella ge-
stione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promovendo la loro
partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e
sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le compe-
tenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire
alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in
un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata a dicembre dell'anno precedente (qualora non fosse disponibile, si considererà l'ultimo mese disponibile) a quello di rilevazione (mese di aprile).

Art. 5 - Cauzione definitiva - La suddetta impresa ha presentato polizza fideiussoria n. della del per euro **(importo in lettere)** a titolo di cauzione definitiva; Il deposito cauzionale sarà svincolato secondo quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La cauzione si intende versata a garanzia di:

- esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- risarcimento dei danni provocati dal concessionario o dal personale utilizzato dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi;
- rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale
- rimborsi di somme che l'amministrazione per fatto colpevole del concessionario o del suo personale dovesse sostenere;

Nei casi sopra indicati l'amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino alla concorrenza delle somme necessarie e il concessionario dovrà ricostituire la predetta nella misura originaria. In caso di inadempienza di quest'ultimo obbligo l'amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto.

Art. 6 - Infortuni e danni – Il Concessionario risponderà direttamente dei danni provocati alle persone o cose in seguito o conseguenza dell'esecuzione del servizio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2043 e seguenti del codice civile.

Il Concessionario ha stipulato Polizza n. in data della società a copertura del

rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio.

Il massimale della polizza è pari a: euro .

Ha altresì stipulato Polizza assicurativa n. del della a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

Art. 7 - Obbligo di cooperazione - Anche al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, il Concessionario e il personale di questi dovranno (pena contestazione di addebiti) comunicare al responsabile del servizio per raccomandata tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio di cui in ragione del proprio compito venissero a conoscenza.

Art. 8 - Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Il Concessionario dichiara, ai sensi del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Concessionario risulta in regola con il versamento dei contributi e premi previdenziali e assicurativi come risulta da DURC prot. INPS con scadenza in data .

Art. 9 - Controversie Comune concedente- Eventuali controversie fra il Comune e

l'Appaltatore, saranno devolute alla decisione del Foro di Lecce.

Art. 10 – Penali - Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerto presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le penalità nella misura massima compresa tra € 500,00 e 2.000,00 per le infrazioni previste dall'art. 26 del Capitolato speciale.

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

--le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;

--la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale della gestione della concessione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato.

Art. 11 - Esecuzione d'ufficio - Qualora si renda necessario, in seguito ad inadempienze o deficienze e diffide, il responsabile del servizio, previa contestazione d'addebito, potrà far eseguire ad altri d'ufficio la prestazione dovuta e tutto ciò che si rende necessario per adempiere, secondo la normale diligenza, agli obblighi di contratto. Le somme necessarie

all'esecuzione d'ufficio verranno trattenute dal corrispettivo dovuto, qualora non sia possibile, il responsabile provvederà ad incamerare la parte di cauzione, in proporzione necessaria a coprire le spese.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa - Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente contratto, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. a rischio e danno dell'appaltatore con riserva di risarcimento danni.

Il Comune di Cutrofiano potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di:

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

Art. 13 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-

concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto della presente concessione.

Esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria potranno costituire oggetto di affidamento a terzi.

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa – Il Concessionario si impegna espressamente ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e s.m.i..

Il Concessionario per assolvere agli obblighi anzidetti ha costituito apposito conto corrente bancario- come da dichiarazione in atti - sul quale verranno effettuati, mediante bonifico bancario, tutti i pagamenti relativi al presente contratto.

Il conto corrente dedicato per tale commessa è il seguente:

Istituto bancario: - **IBAN:**

Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, è il Sig. in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della cooperativa anzidetta.

Si procederà alla immediata risoluzione del presente contratto in tutti i casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A. e quindi contravvenendo agli obblighi di cui alla innanzi citata legge.

Art. 15 - Divieto di incarichi ad ex dipendenti. Ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.lgs n.165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico della società affidataria che dichiara di accettarle.

Del presente contratto le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati ad imposta sul valore aggiunto.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali - L'affidatario del servizio si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione, direttamente connesse e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dal regolamento UE 679/2016, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'affidatario, in quanto soggetto chiamato a trattare dati personali di soggetti terzi necessari all'espletamento dell'incarico di cui alla presente procedura, diviene responsabile del trattamento di detti dati.

I dati saranno trattati sulla scorta delle istruzioni ricevute dal Comune di Cutrofiano, il quale impartirà precise indicazioni in ordine alla modalità di utilizzo e alla conservazione dei dati di terzi necessari all'espletamento dell'incarico.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, l'affidatario si obbliga:

- a garantire la sicurezza del trattamento, secondo quanto sarà richiesto dal Comune di Cutrofiano;

- a garantire che i propri dipendenti e/o soggetti da esso autorizzati al trattamento dati si

siano impegnati alla riservatezza ovvero abbiano un adeguato obbligo legale alla riserva-

tezza;

- ad agevolare l'attività del Comune di Cutrofiano nel dar corso alle richieste per l'esercizio

dei diritti dei soggetti i cui dati saranno oggetto di trattamento;

- a cancellare e/o restituire i dati trattati al termine della prestazione del servizio e a non

mantenere copie di detti dati in nessun formato, né cartaceo, né elettronico;

- ad agevolare l'attività del Comune di Cutrofiano finalizzata a verificare il rispetto degli

obblighi in materia di corretto trattamento dei dati personali;

- a collaborare e contribuire alle attività di revisione, controllo e/o ispezione relative al

trattamento dati in possesso dello stesso, operate dal Comune di Cutrofiano ovvero da

altro soggetto da quest'ultimo incaricato;

- a informare immediatamente e per iscritto, il Comune di Cutrofiano, in qualità di titolare

del trattamento, e il Responsabile della Protezione dei Dati, ove ritenga che un'istruzione

impartita dal Comune di Cutrofiano risulti in contrasto con la normativa primaria.

Resta inteso che il Comune di Cutrofiano sarà tenuto manlevato e indenne da responsa-

bilità in caso di illecito e/o erroneo trattamento dati da parte dell'affidatario.

Art. 18 - Patto di integrità- L'affidatario, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62,

si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli

obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. L'affidatario si obbliga ad

accettare incondizionatamente quanto previsto nel Patto di integrità approvato dalla

Giunta Comunale con delibera n. 34 del 13.02.2020, che viene sottoscritto dalle parti uni-

tamente al presente contratto del quale è considerato parte integrante anche se non mate-

rialmente allegato.

Art. 19 (Richiamo alla legge e ad altre norme)

Il servizio è regolato dal presente contratto, dal capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

Richiesto io segretario comunale ho ricevuto il presente atto in formato elettronico composto da n° tredici facciate scritte per intero, oltre alla presente e alle firme che seguono, del quale ho dato lettura alle parti e che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto unitamente con me segretario rogante mediante firma digitale.

per

per il COMUNE: Dott.ssa

IL SEGRETARIO COMUNALE: